

Terremoto Abruzzo: in arrivo i contributi per gli immobili gravemente danneggiati e indennizzati alle

17 Luglio 2009

Dopo le ordinanze n. 3778 e 3779 del 6 giugno 2009 per la cd "ricostruzione leggera" (vedi news n. 701 del 12/06/2009), sono state firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri le ordinanze n. 3789 e 3790 del 9 luglio 2009 con cui vengono definite le procedure per poter accedere:

- ai contributi per la riparazione o ricostruzione degli immobili dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione
- agli indennizzi a favore delle attività produttive colpite dal sisma.

In particolare, l'ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009 contiene le procedure e il modulo per richiedere al Comune il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici inagibili di categoria E ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella distrutta.

Il contributo previsto coprirà integralmente le spese da sostenere per la riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale.

Per quelli non adibiti ad abitazione principale o ad uso non abitativo, si potrà richiedere fino all'80 per cento delle spese previste, e, comunque, con un limite di 80mila euro.

Come già previsto anche nell'ordinanza n. 3779, quest'ultimo contributo sarà cumulabile con quello previsto per la riparazione della prima casa solo con quello necessario al ripristino d'immobili adibiti all'esercizio dell'impresa o della professione.

Si evidenzia che le domande per poter accedere al contributo potranno essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato.

L'ordinanza n. 3789 del 9 luglio contiene, invece, le modalità per beneficiare degli indennizzi a favore dei titolari di attività produttive nonché dei soggetti, individuali o collettivi, che esercitano attività culturali, ricreative, sportive e religiose che hanno subito conseguenze sfavorevoli per effetto del sisma.

Le domande vanno presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale.

Tra le disposizioni contenute nell'ordinanza si segnala in particolare l'art. 5 che riconosce alle imprese di costruzione un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino ad una massimo di 30.000 euro per la riparazione di ciascuna unità immobiliare.

Il riconoscimento dell'indennizzo è, però, subordinato al completamente

dell'edificio entro 6 mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta e alla sua vendita o locazione a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

In allegato le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 e 3790 del 9 luglio 2009

518-MODULO ALLEGATO OPCM N. 3790.pdf [Apri](#)

518-OPCM N. 3790.pdf [Apri](#)

518-MODULO ALLEGATO OPCM N. 3789.pdf [Apri](#)

518-OPCM N. 3789.pdf [Apri](#)